



Data 30 MAG. 2022 Protocollo N° 244546 Class: C101 Fasc. Allegati N°

Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 di cui alla nota prot. 176375 del 19.4.22. Comunicazioni.

Al Sig.  
Salvatore Lihard

salvatore.lihard@gmail.com

A riscontro della Sua richiesta, protocollata al nr. 176375 del 19 aprile 2022, di “poter accedere ai seguenti documenti/dati relativi all’area Infanzia e Adolescenza” si comunicano le seguenti determinazioni, declinate seguendo l’ordine delle sue richieste.

Con riferimento ai dati/informazioni relativi a “PERSONALE” dell’area Infanzia e Adolescenza suddiviso per Ulss o Privato sociale, figura professionale e tipo di occupazione, si rappresenta da un lato l’eccessiva generalità/indeterminatezza della richiesta complessiva, e la circostanza della mancanza di detenzione degli stessi, che per quanto riguarda le Aziende Sanitarie andranno richiesti direttamente alle suddette PA, tenuto conto altresì della peculiare articolazione territoriale dei dipartimenti dedicati all’Area infanzia e adolescenza e dei correlati servizi di presa in carico nell’ambito dell’autonomia organizzativa in capo a ciascuna Azienda. Per quanto riguarda il personale del “privato sociale”, si tratta di informazioni che esulano dall’ambito dell’accesso civico generalizzato, che sono di proprietà degli enti del terzo settore e che assumono rilevanza solo se collegate ad un rapporto contrattuale di servizio pubblico.

Con riferimento ai dati/informazioni relativi a “UTENTI”, suddivisi per ULSS, sesso, età, diagnosi specifica, alle “ATTIVITA” suddivise per prestazione, Ulss, tipologia, figura professionale erogante”, agli “INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI” suddivisi per tipologia struttura, residenza, costi, eventuale diagnosi psichiatrica, nonché ai “RICOVERI” presso istituti privati e al loro costo, si ritiene che tutte tali richieste, ancorché facciano riferimento alla resa in forma anonima dei dati anagrafici dei relativi utenti, per le caratteristiche delle informazioni riguardanti in questo caso l’accesso a specifiche prestazioni/trattamenti socio-sanitari, circoscritti per età, distinti per sesso, residenza e condizione di salute mentale, si rappresentino come concretamente lesive della sfera di protezione personale dei singoli utenti in caso di divulgazione, essendo ascrivibili a situazioni di cui è ipotizzabile una individuazione successiva, come bene ha sintetizzato il Garante per la protezione della sfera personale con proprio parere nr. 155 del 3 settembre 2020, confermando in un caso analogo la correttezza del diniego di accesso ex art. 5 bis, quando ad essere richiesti sono appunto dati inerenti la salute personale, in quanto “il citato 5-bis prevede che l’accesso civico debba essere rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (comma 2, lett. a), ed è, comunque «escluso», nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3)”.

A ulteriore motivazione del diniego, si osserva che il Codice di protezione dei dati personali, a tutela dei singoli e nel «rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona» (art. 1, comma 1), prevede un espresso “divieto di diffusione”, ossia della possibilità di dare «conoscenza [...] a

**Area Sanità e Sociale**

Palazzo Molin – San Polo, 2513 – 30123 Venezia Tel. 041/2793558 - 5878 -1411  
e-mail: [area.sanitasociale@regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@regione.veneto.it) - PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» di “dati relativi alla salute” (art. 2-septies, comma 8; art. 2-ter, comma 4, lett. b). Il medesimo divieto è stabilito altresì dal D. Lgs. n. 33/2013, il cui art. 7-bis, comma 6, prevede, analogamente, come «Restano fermi i limiti [...] alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute».

Conseguentemente, allorché un’istanza di accesso civico, abbia ad oggetto dati relativi alla salute come si ritiene nel caso in esame, si rende applicabile “l’esclusione dell’accesso civico” prevista dalla normativa statale in materia di trasparenza, che prevede espressamente come esso debba essere escluso nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).

Quanto riportato è confortato anche dalle Linee guida ANAC in materia di accesso civico con riferimento alle «Eccezioni assolute» all’accesso civico, laddove è indicato nello specifico, nel par. 6.2., intitolato «Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione», che «alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a: dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice [oggi art. 2-septies, comma 8]; art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013)».

In tale quadro, si rappresenta che i dati e le informazioni riferite a persone fisiche minori di età, identificate o identificabili, che abbiano avuto accesso a prestazioni sanitarie inerenti la salute mentale, ovvero a eventuali ricoveri in strutture residenziali riabilitative, oppure protette, così come in caso di situazioni di disagio/maltrattamento familiare i collocamenti in strutture residenziali educative o familiari, così come l’accesso a centri diurni specializzati, rientrano nella definizione di dati sulla salute per i quali va escluso l’accesso civico ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013.

Il Garante ha infatti chiarito che la particolarità che i dati e le informazioni richieste sarebbero privi dell’indicazione del nome e del cognome dei soggetti non elimina del tutto la possibilità che i soggetti a cui i dati si riferiscono possano essere re-identificati, anche a posteriori – considerando fra l’altro il particolare regime di pubblicità dei dati ricevuti tramite l’accesso civico (art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013) –, attraverso il «raffronto» dei dati richiesti con altre informazioni eventualmente in possesso di terzi.

Ciò anche considerando l’esiguità demografica che caratterizza le prestazioni sociosanitarie rese nell’ambito dell’area Infanzia e adolescenza.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
dr. Luciano Flor

U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile  
Direttore dott. Pasquale Borsellino Tel. 041-2791403  
e-mail: [famigliaminorigiovan@regione.veneto.it](mailto:famigliaminorigiovan@regione.veneto.it)

**IL DIRETTORE**  
Dott. Pierangelo Spano

**Area Sanità e Sociale**

Palazzo Molin – San Polo, 2513 – 30123 Venezia Tel. 041/2793558 - 5878 -1411  
e-mail: [area.sanitasociale@regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@regione.veneto.it) - PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)